

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 luglio 2025, n. 372

Parere di compatibilità favorevole, ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Manfredonia nell'arco temporale del 16° bimestre per l'ambito territoriale del DSS FG 54 – MANFREDONIA dell'ASL Foggia, per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i. e del R.R. n. 9/2022 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 TC e n. 1 RMN presentata dalla società "Re Manfredi – Soc. Coop. Per anziani".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 918/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d'incarico E.Q. *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"* e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione *Strategie e Governo dell'Offerta*, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e ss.mm.ii. stabilisce:

- all’art. 3 (*“Compiti della Regione”*) co. 3 che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):*
 - a. *rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’articolo 7;*

(omissis)”;

- all’art. 5 (*“Autorizzazioni”*), co. 1 che *“Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: (omissis) 1.6.3. strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (omissis)”*;
- all’art. 7 (*“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”*) che: “
 1. *I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
 2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
 3. *Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
 4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
 5. *Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. (omissis)”*.

Il R.R. 12 agosto 2022, n. 9 (*“Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell’art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006”*) stabilisce all’art. 3 (*“Verifica di compatibilità e autorizzazione all’esercizio”*), co. 1 che *“Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all’autorizzazione all’esercizio, è stabilito come segue:*

- a. *n. 1 RMN ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del*

Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A.. Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL;

- b. 1 *TC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS.”.*

La D.G.R. n. 1825 del 12/12/2022 recante “Adozione dei criteri per l’attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.” stabilisce, inter alia, che:

“(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e sulla coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria, in funzione di un duplice parametro valutativo, costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari della tipologia corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie della medesima tipologia, già presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

Pertanto, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture della medesima tipologia ivi già operanti.

(omissis)

1. Sul parametro della localizzazione territoriale.

Con riferimento al parametro costituito dalla localizzazione territoriale, a seguito di una o più richieste comunali di verifica di compatibilità su istanza dei soggetti interessati, la Sezione regionale richiede il parere al Direttore Generale della ASL territorialmente competente, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017, anche in ipotesi di presentazione di una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità nell’arco temporale di riferimento di volta in volta concluso, determinato ai sensi del successivo paragrafo 3.

(omissis)

Nelle ipotesi in cui il fabbisogno assistenziale di una determinata tipologia di struttura sia, a livello regolamentare, già circoscritto dal punto di vista allocativo attraverso l’individuazione dei distretti socio-sanitari o delle aree provinciali comprensive di determinati distretti socio-sanitari in cui allocare le strutture da realizzare, la Sezione regionale competente non richiede il predetto parere al Direttore Generale, sia in ipotesi di un’unica richiesta di verifica di compatibilità che in ipotesi di più richieste di verifica di compatibilità pervenute nel medesimo arco temporale, salvo che sia diversamente stabilito dagli specifici regolamenti regionali applicabili in ragione della tipologia di struttura interessata.

(omissis)

3. Determinazione dell’arco temporale di riferimento.

Le richieste di verifica di compatibilità pervenute nell’arco del bimestre di volta in volta maturato per la medesima tipologia di struttura, successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione, sono valutate, una volta concluso il bimestre di riferimento, comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento.

(omissis)”.

Nell'arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 1825/2022, corrispondente al **sedicesimo bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 9/2022 (*i.e.* dal 16/02/2025 al 15/04/2025) è pervenuta, per l'ambito territoriale del **DSS FG 54 – MANFREDONIA** dell'ASL Foggia, la richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di Manfredonia, con *Pec* del 14/04/2025, a seguito di istanza della società **“Re Manfredi – Soc. Coop. Per anziani”**, con sede operativa presso il Centro medico diagnostico Re Manfredi, ubicato in **Manfredonia - Largo Baselice n. 1**, per l'installazione di n. **1 TC e 1 RMN**, struttura già in possesso di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;

Posto quanto sopra, considerato che:

- il R.R. n. 9/2022 stabilisce all'art. 3 (*“Verifica di compatibilità e autorizzazione all'esercizio”*) co. 1 che *“Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all'autorizzazione all'esercizio, è stabilito come segue:*
 - a. *n. 1 RMN ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A.. Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL;*
 - b. *1 TC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS.”;*
- la popolazione residente nell'ambito territoriale del **DSS FG 54 – MANFREDONIA** aggiornata al 1° gennaio 2025 (fonte ISTAT) è pari a 73.404 residenti per cui, ai fini del rilascio del parere favorevole di compatibilità, **il fabbisogno regolamentare vigente è pari a n. 3 (tre) TC e n. 1 (una) RMN;**
- nel distretto sociosanitario in questione risulta già autorizzata n. **1 TC** presso **l'Ospedale di Base San Camillo De Lellis;**

e pertanto ai sensi del R.R. n. 9/2022, **il fabbisogno residuo è pari a n. 2 (due) TC e n. 1 (una) RMN;**

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito territoriale del **DSS FG 54 – MANFREDONIA** dell'ASL Foggia con riferimento all'arco temporale del **16° bimestre** per l'attività di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, **parere di compatibilità favorevole** alla richiesta trasmessa dal Comune di Manfredonia a seguito dell'istanza della società **“Re Manfredi – Soc. Coop. Per anziani”**, con sede operativa presso il Centro medico diagnostico Re Manfredi, ubicato in **Manfredonia - Largo Baselice n. 1**, per l'installazione di n. **1 TC e 1 RMN** con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- il legale rappresentante della società dovrà trasmettere, per l'apparecchiatura TC, la notifica di pratica ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, e, per la RMN, la comunicazione di avvenuta installazione ai sensi del D.M. Salute 14 gennaio 2021, agli Enti ivi previsti;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito territoriale del **DSS FG 54 – MANFREDONIA** dell'ASL Foggia con riferimento all'arco temporale del **16° bimestre** per l'attività di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, **parere di compatibilità favorevole** alla richiesta trasmessa dal Comune di Manfredonia a seguito dell'istanza della società "**Re Manfredi – Soc. Coop. Per anziani**", con sede operativa presso il Centro medico diagnostico Re Manfredi, ubicato in **Manfredonia - Largo Baseline n. 1**, per l'installazione di n. **1 TC e 1 RMN** con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- il legale rappresentante della società dovrà trasmettere, per l'apparecchiatura TC, la notifica di pratica ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, e, per la RMN, la comunicazione di avvenuta installazione ai sensi del D.M. Salute 14 gennaio 2021, agli Enti ivi previsti;

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società "**Re Manfredi – Soc. Coop. Per anziani**"
(*pec: consorzioemanfredi@legalmail.it*);
- al Direttore Generale dell'ASL Foggia;
- al Sindaco del Comune di Manfredonia.

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma Cifra2, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro